



TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione Penale

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
(art. 567 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del **TRIBUNALE DI ROVIGO**

Dott.ssa Anna DI MASCIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

1) _____ nato il _____ a Rovigo,
residente in _____ - domicilio
dichiarato _____

libero - assente

Difeso di fiducia dall'Avv. Gianluca Ballo del Foro di Rovigo - Depositata in cancelleria
presente

2) _____ nato il _____ a _____
residente in Rovigo località _____

libero - assente

Difeso di fiducia dall'Avv. _____
presente _____ del Foro di Ferrara -

Sent. N. /2021

N. /16 R.G.

N. 14 R.G.N.R.

N. Reg. Es.

Art. n.
del Campione Penale

Fatta scheda

Il

Il Cancelliere

SENTENZA

in data 10.06.2021

Il 6 SET, 2021

Il Cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dr.ssa Sabina Canato

Data d'irrevocabilità

Trasmesso estratto
esecutivo in data

IMPUTATI

del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 646, c.p., perché, in concorso fra loro, lo [redacted] nella sua qualità di titolare del ristorante [redacted] e il [redacted], nella sua qualità di proprietario delle mura all'interno delle quali veniva svolta la predetta attività di ristorazione, per procurare a sé e/o ad altri un ingiusto profitto, si appropriavano di un banco bar, completo di vetrina, frigo, lavelli, e di un retrobanco di proprietà di [redacted] che aveva fabbricato il banco bar su commissione dello [redacted] e di [redacted] il quale, in data 5.10.2013, all'esito di un'asta giudiziaria svoltasi presso i locali del Ristorante [redacted] a seguito dell'inadempienza dello [redacted] nel pagamento del prezzo, li aveva acquistati pagando un prezzo di € 4.765,00, di cui i predetti avevano la disponibilità trovandosi installati nei locali di proprietà del [redacted] siti in [redacted] e li essendo rimasti anche successivamente all'acquisto, cedendo il [redacted] detti beni al gestore del ristorante [redacted] pur consapevoli dell'altrui appartenenza, avendo [redacted], nel mese di novembre 2013, esibito al [redacted] la fattura di acquisto emessa dall'I.V.G., e dopo l'acquisto, unitamente a [redacted], avvisato della predetta circostanza [redacted] Compresso in [redacted] il 24.12.2013.

Con l'intervento del Pubblico Ministero: Dr.ssa Marika IMBIMBO (V.P.O. delegato)

Conclusioni delle parti:

Il P.M. chiede per entrambi gli imputati anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) di reclusione ed euro 800,00 di multa.

Il difensore di [redacted] non è provata la penale responsabilità, manca l'elemento soggettivo, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, art. 530 co. 1 c.p.p.; in subordine assoluzione art. 530 co. 2 c.p.p.

Il difensore di [redacted], ne chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non ha commesso il fatto.

Nel mese di giugno 2013, essendo la società _____ morosa di alcuni canoni di affitto, le veniva notificato intimazione di sfratto e nel settembre del medesimo anno _____ si accordava con la società _____ risoluzione del contratto di affitto di azienda, circostanze confermate anche dal teste avv. _____, che aveva prestato assistenza legale alla società del _____, e dalla documentazione agli atti.

_____ veniva infine dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Rovigo del 19.6.2014.

Secondo quanto riferito a processo da _____, artigiano titolare della ditta _____ e da _____ il primo era stato contattato ancora nel 2006 da _____, il quale gli aveva commissionato l'allestimento del locale _____ mediante la costruzione e l'installazione degli arredi, in particolare modo del grande bancone bar attrezzato, e la realizzazione di alcune opere in muratura interne. Il _____ aveva quindi svolto i lavori commissionati avvalendosi anche della collaborazione di altro artigiano, _____, ricevendo un acconto pari ad euro 30.000,00 come da fattura del 27.12.2006 quietanzata, prodotta in atti, su di un costo complessivo preventivato di circa 53.000 euro. Secondo quanto riferito da _____ l'acconto sarebbe stato in realtà versato dallo stesso, ma, nel giro di breve, separatosi dalla moglie, non si era più interessato dei lavori. _____, divenuto nel 2008 socio di maggioranza, più volte sollecitato, aveva rilasciato, a saldo del residuo dovuto, al _____ una serie di cambiali, che, tuttavia, erano andate insolute e, pertanto, l'artigiano, al fine di ottenere coattivamente quanto di sua spettanza, aveva promosso azione esecutiva contro il ristorante _____, ottenendo ingiunzione di pagamento e procedendo poi a pignoramento mobiliare. L'ufficiale giudiziario, attribuito al banco bar il valore addirittura di euro 32.000,00.=, pari all'intero credito azionato, ma superiore a quello originario di 22.000 euro circa, aveva sottoposto a pignoramento, tra tutti gli arredi, solo tale mobile, che pertanto veniva posto all'asta. All'asta, svoltasi in data 5.10.2010, aveva partecipato il Vittadello, il quale, dopo alcuni esperimenti andati infruttuosi, aveva regolarmente acquistato il bancone per la somma di 4.765,00.= euro, come da fattura di vendita IVG Rovigo, agli atti, pensando comunque di poterlo rivendere o riutilizzare, se non altro in parte. Mentre il _____ e il _____ stavano contattando alcuni operai perché venissero a prelevare il bancone con due camion, erano però stati trattenuti da _____, la quale aveva riferito loro la richiesta di _____ di lasciargli il banco per alcuni mesi al fine di poter continuare a lavorare, promettendo loro di saldare l'intero debito, pari a circa 20.000 euro. Il _____ sedutosi a trattare con lo _____, aveva accettato di concedere alla ditta in comodato d'uso il bancone fino a quando quest'ultimo non avesse provveduto a saldare interamente il debito, ricevendo già in quell'occasione dallo stesso cinque assegni privi dell'indicazione del beneficiario con scadenze



mensili dal 20.1.2011 al 20.5.2011 dell'importo di euro 4.100,00 l'uno, tratti sul conto corrente della ditta

ha ribadito più volte di non avere rivenduto quel giorno il bancone allo , ma solo di averlo lasciato in uso al predetto al mero fine di ottenere il saldo del credito. Solo una volta che il debitore avesse versato il dovuto, gli avrebbe forse rivenduto il bancone per ulteriori 5.000 euro.

Secondo quanto riferito dalla persona offesa, il primo di tale assegni era stato sostituito con una cambiale, andata protestata. Il debitore aveva quindi provveduto a sostituire anche gli altri assegni con più cambiali di importo inferiore, che tuttavia presentate all'incasso erano rimaste insolute. Tali effetti erano stati intestati dal alla moglie , essendo incaricata di intrattenere i rapporti con la banca.

Nonostante i numerosi solleciti, lo non aveva mai pagato il dovuto e si era poi reso irreperibile al telefono.

Trascorso il tempo, dopo circa tre anni, nel novembre 2013, poiché non avevano ottenuto più alcun pagamento, il si era recato assieme al presso il ristorante per reclamare o il pagamento del credito o il bancone, ma aveva trovato il locale definitivamente chiuso, pur avendo all'interno ancora tutti gli arredi, tra cui il banco bar in questione. Notato scritto su di un foglio appeso alla porta il numero di telefono di tale , lo aveva contattato e questi era giunto il loco nel giro di breve. L'odierno imputato aveva dichiarato di essere il proprietario dell'immobile e che il ristorante aveva cessato l'attività. Il aveva pertanto riferito al di essere il legittimo proprietario del bancone bar, avendolo acquistato all'asta, e gli aveva mostrato la fattura di pagamento. Il gli aveva però chiesto il favore di non portare via il banco, avendo interesse ad affittare ad altri il locale arredato, promettendo di acquistarlo appena avesse concluso un nuovo contratto di locazione.

Trascorsi altri mesi e non avendo più avuto alcuna notizia in merito, il era nuovamente tornato presso il locale del nella primavera del 2014, potendo così constatare come fosse stato nuovamente affittato ad altro ristorante . Il aveva contattato i nuovi gestori dicendo loro di essere il proprietario del banco bar e pertanto di volerlo riprendere, ma questi, mostratisi irritati, gli avevano risposto di non sapere nulla in merito.

Avevano pertanto richiesto l'intervento del il quale, pur a fronte delle rimostranze del , che gli aveva ricordato come fosse lui il proprietario del banco, aveva seccamente dichiarato di avere regolarmente acquistato tutti gli arredi del locale, compreso il bancone, da dal quale avanzava il pagamento di alcuni canoni di affitto, e che pertanto tale mobile era ora di sua proprietà.



credito, sia riuscito furbescamente a mantenere la detenzione del bancone bar, legittimamente acquistato dal _____ a seguito dell'asta, promettendo ancora una volta di provvedere al pagamento del debito della società.

A tal proposito, con palese intento dilatorio, aveva nuovamente rilasciato alcuni assegni postdatati, poi cambiati con cambiali, che, tuttavia, secondo quanto riferito dal _____ e dalla moglie, non sarebbero andati ancora una volta a buon fine. Tale circostanza è stata contestata dalla difesa dello _____ con la documentazione prodotta, che però non appare esaustiva e di sicura attendibilità.

Non è infatti chiara la provenienza dell'elenco degli assegni rilasciati, tre dei quali sarebbero stati pagati, e i conteggi manoscritti in calce sono verosimilmente riferibili all'imputato di tal che tali documenti sono privi di valenza probatoria.

Dalla lista dei movimenti contabili del conto corrente intestato alla ditta _____ si evincono poi solamente le Uscite disposte, ma non è chiaro se tali disposizioni di pagamento abbiano poi avuto effettivamente seguito. Diverso sarebbe stato se fossero stati prodotti gli estratti conto mensili con i relativi saldi.

Ad ogni modo, anche qualora la tesi difensiva corrispondesse a realtà, questo non cambierebbe la situazione: il bancone bar attrezzato, acquistato regolarmente dal _____ all'asta, sarebbe comunque rimasto di sua proprietà, avendo lo stesso concesso agli Ingordi solo il comodato d'uso gratuito del mobile, senza prevedere alcun passaggio di proprietà, nemmeno a fronte dell'intero pagamento del debito, che, peraltro, non sarebbe avvenuto anche secondo quanto riportato dalla difesa, residuando ancora 1.357 euro. I termini dell'accordo riferito dal _____ appaiono credibili sia considerati i rapporti pregressi piuttosto critici tra gli artigiani e lo _____ sia perché non contestati dall'imputato, il quale ha scelto di non partecipare al processo, rinunciando pertanto a fornire la propria versione dei fatti.

A fronte di ciò, si ritiene pertanto che la ditta _____ che deteneva legittimamente il mobile, se ne sia poi indebitamente appropriata, non potendo di certo disporre del bancone bar *uti dominus*, come se fosse proprio, cedendolo tre anni più tardi ad altro creditore, _____

Il reato ex art. 646 c.p., contestato in questa sede, si è dunque realizzato nel dicembre 2013, con l'atto di cessione di tutti gli arredi del locale, tra cui il banco bar, da parte di _____, quale procuratore della ditta, al _____ concretizzando quell'interversione del titolo del possesso che costituisce l'essenza del delitto di appropriazione indebita.

Il reato tuttavia risulta commesso dalla _____ mentre non è emersa alcuna prova certa che _____, che dal 2012 era uscito, se non altro formalmente, dalla società, avesse concorso, perlomeno moralmente, alla sua realizzazione.

Dall'istruttoria non sono infatti risultati elementi in base ai quali poter sostenere che l'odierno imputato nel 2013 fosse ancora l'amministratore di fatto della ditta. Si rileva, peraltro, come ad essere imputata nel procedimento penale n. 18 R.G.N.R. del Tribunale di Rovigo, connesso al presente, avente ad oggetto il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni sociali della ditta s.n.c., sia solamente e non lo i, neppure come possibile amministratore di fatto della società.

Alla luce di quanto sopra, attesa l'insufficienza di elementi probatori a suo carico, deve essere mandato assolto dal reato ascritto per non avere commesso il fatto, seppure con formula dubitativa.

Il *tempus commisi delicti* fa tuttavia ritenere ormai tardivo e contrario ai principi di economia processuale disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica nei riguardi di , essendo prossima la prescrizione del reato de quo.

In relazione, poi, all'imputato , si osserva come sussistano forti dubbi, per vari motivi, sulla correttezza dell'operazione di vendita degli arredi, tra cui il bancone in questione, orchestrata dall'avv. tra la e il e quest'ultimo e il predetto imputato, che potrebbe essere stata ideata, utilizzando quale *escamotage* il , mero prestanome, proprio al fine di evitare il trasferimento diretto dei beni tra la ditta e il e le conseguenze del caso.

Le emergenze dibattimentali, tuttavia, non hanno fornito prove certe di un accordo fraudolento tra tra gli imputati e neppure tra il e la ditta volto a sottrarre il possesso e la proprietà del banco bar alla persona offesa e, pertanto, si deve considerare solo quanto emerge dalla documentazione agli atti.

e aveva stipulato con la società : in persona di , in data 17.9.2013 un contratto di vendita di cosa altrui, avente ad oggetto gli arredi e le attrezzature del ristorante indicati nell'elenco allegato, il cui possesso veniva trasferito alla società acquirente al momento della sottoscrizione della scrittura privata a fronte del versamento dell'acconto di euro 15.000. Il aveva quindi concluso il 24 dicembre 2013 con l'acquisto di tali beni quale compensazione del proprio credito. Non sussistendo prove che quest'ultimo avesse contezza che il bancone bar fosse di proprietà del , ai sensi dell'art 1153 c.c. lo stesso aveva legittimamente acquistato la proprietà di tale bene mobile pur *a non domino*, in quanto in buona fede.

In data 31.12.2013 l'avv. , quale procuratore speciale del , rilasciava al dichiarazione con cui garantiva l'acquisto di tutti gli arredi e quindi anche del bancone da parte del , con conseguente perfezionamento della vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c.. L'acquisto del bene in questione da parte dell'imputato, che aveva pagato l'intero corrispettivo



pattuito, seppure stranamente all'avvocato, risulta pertanto legittimo, a prescindere dalla sua buona fede, trattandosi di acquisto da legittimo proprietario.

Si osserva peraltro come il _____, fino al mese di novembre 2013, non conoscesse il _____ né avesse assistito all'asta del 2010, e pertanto come non vi siano elementi concreti per cui ritenere che l'imputato, già nel settembre 2013, avesse stipulato il contratto con il _____ in mala fede.

Eguualmente, si esclude la mala fede dell'odierno imputato anche quando nel dicembre 2013 aveva acquistato definitivamente la proprietà del bancone, pur essendo stato informato il mese prima dal _____ che questi era il vero proprietario di tale mobile.

Poichè nella sua dichiarazione l' _____ aveva assicurato la piena ed esclusiva proprietà di tutti i beni mobili da parte del _____ e la loro libertà da ogni vincolo ed onere, prestando garanzia per evizione, il _____ non aveva validi motivi per dubitare di quanto asserito dal professionista, non potendo escludere che nel frattempo il _____ avesse ceduto alla ditta _____ o comunque al _____ il bancone. Non è possibile neppure contestare al _____ di non essersi messo diligentemente in contatto con il _____ al fine di effettuare prudenzialmente le verifiche del caso prima di procedere all'acquisto dei mobili, non risultando dimostrato che egli avesse i recapiti dell'artigiano per poterlo fare.

Si ritiene, dunque, che, salvo prova contraria, non emersa dall'istruttoria svolta, _____, avendo agito in buona fede e, comunque, avendo comprato il bancone dal legittimo proprietario, abbia legittimamente acquistato la proprietà di tale bene mobile, di cui pertanto non si è indebitamente appropriato.

L'imputato andrà mandato assolto dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve _____ dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530, II° co, c.p.p.

Assolve _____ dal reato ascritto per non avere commesso il fatto.


Visto l'art. 544 c.p.p.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Rovigo, 10.6.2021

Il G.o.p.

Anna Di Mascio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Rovigo, il 6 SET. 2021

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
di nome _____

